

il portafoglio globale supererebbe gli 8 milioni stabiliti dalla circolare per aver diritto ad un compenso dall'Istituto.

Il criterio di tener conto dell'ammontare globale del portafoglio finale per stabilire la misura della percentuale di valorizzazione da corrispondersi dall'Istituto, dà poi luogo ad un altro inconveniente, e cioè che si viene a compensare in misura minore l'Agente Generale che più ha curato il portafoglio. Prendendo l'esempio precedente, l'Agente Generale che dopo 10 anni riconsegnasse un portafoglio di tre milioni, avendolo incrementato di uno durante 10 anni, riceverebbe dall'Istituto per tale incremento un compenso di L. 24.000 (0.60% su un milione per tre volte e mezzo); mentre, se lo avesse incrementato di L. 200.000, riconsegnando così all'Istituto L. 3.200.000 in luogo di 3 milioni, riceverebbe un compenso di solo L. 16.800 perchi, per la circolare 325, quando il portafoglio globale supera i 3 milioni ma non raggiunga i 5, la percentuale da applicarsi sull'incremento verificatosi, agli effetti della valorizzazione, ne a carico dell'Istituto, non è più dello